

Deliberazione n. 117 /2024/ PASP/Sommacampagna



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1- 4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Sommacampagna del 21 dicembre 2023, n. 87 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 12530 del 28 dicembre 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2024, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il referendario Daniela D'Amaro, relatore;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 27 dicembre 2023 e acquisita al prot. Cdc. n. 12530. del 28 dicembre 2023, il Comune di Sommacampagna ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 87 del 21 dicembre 2023 (unitamente a relativi allegati), con il quale è stato deciso di approvare l'allegata proposta di deliberazione, per "procedere all'acquisto di n. 1 (una) azione" della Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-energy, al fine di affidare alla stessa "il ruolo di soggetto aggregatore" territoriale, giacché in possesso di un'esperienza consolidata, avendo già ottenuto per il Comune di Fontanafredda il parere positivo della Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia (Deliberazione 52/2023/PASP).

Nella proposta di delibera approvata si è premesso che "*la costituzione di una Comunità Energetica prevede (...) l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante*", per individuare il quale, a seguito dell'approvazione di un atto di indirizzo della Giunta Comunale sulla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, era stato pubblicato l'avviso pubblico prot. 4779/23.

Si è precisato, inoltre, che erano pervenute le manifestazioni di interesse di tre società, solo due delle quali (la Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Part-energy e la Green Wolf S.r.l.) avevano risposto alla richiesta di integrazioni (con nota n. prot. 11118/2023), inviata sulla base della Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. Toscana n. 77/2023/PASP, evidenziando che le integrazioni fornite dalla Green Wolf non avevano chiarito in tempi congrui tutte le criticità evidenziate nella sopracitata richiesta di chiarimenti.

Nella medesima proposta si è previsto, in particolare:

- “1. Di richiamare *PER RELATIONEM integralmente, ed approvare ad ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, la relazione redatta ai sensi dell'art 5 D.Lgs 175 del 2016 e s.m, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);*
2. Di approvare lo statuto *SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C) e il regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D), subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10;*
3. Di associarsi, subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10, a *SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. con sede a*

Udine, via Grazzano 47 – codice fiscale e partita IVA 03037070301 acquisendo n. 1 quota sociale pari ad € 25,00;

4. *Di dare mandato al responsabile del Servizio Ecologia Ambiente Tari di procedere alla predisposizione di tutti gli atti per avviare l'adesione a Part-Energy, subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10, per la successiva sottoscrizione, da parte del sindaco pro tempore in qualità di rappresentante legale dell'ente, di n. 1 (una) quota associativa "una tantum" del valore di € 25,00;*

5. *Di dare atto che lo schema di atto deliberativo, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data del 28.11.2023 e fino alla data del 13.12.2023, così come da relata di pubblicazione n. 1576 del 14.12.2023;*

6. *Di ravvisare che entro la data fissata risulta pervenuta una sola osservazione (n.prot. 26615 del 05.12.2023) l'istruttoria della quale, come nelle premesse riassunta, è stata opportunamente integrata all'interno della sopraccitata relazione ex art 5 D.Lgs 175/2016;*

7. *Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

a) *relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti all'acquisizione della partecipazione nella società "SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA'*

ENERGETICA PART-ENERGY A R.L." da parte del Comune di Sommacampagna (Allegato A);

b) *presentazione della società e relativi ruoli del soggetto aggregatore (Allegato B);*

c) *statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C);*

d) *regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D);*

8. *Di lasciare agli atti della presente delibera i seguenti documenti:*

- *avviso pubblico di manifestazione d'interesse (prot. n. 4779/2023);*
- *piano previsionale 2023-2026 della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a.r.l;*
- *i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a.r.l. per l'esercizio 2022 e 2023;*

9. *Di trasmettere ai sensi dell'art 5 D. Lgs 175 del 2016 (come modificato dall'art 11 comma 1 lett. a) Legge 118 del 2022) a cura del Responsabile dell'Area Ecologia – Ambiente, il presente atto deliberativo alla Autorità garante della concorrenza e del*

mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'art 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Veneto che deve deliberare entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

10. *Di riservarsi, sulla base dei pareri delle Autorità sopra indicate, ogni eventuale e successiva valutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di acquisto;*

11. *Di demandare al Responsabile dell'Area Ecologia – Ambiente la pubblicazione di tutti gli atti richiamati nella sezione dell'Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società partecipate”.*

Per le vie brevi sono stati chiesti al Comune alcuni chiarimenti: in particolare, è stato chiesto se, a seguito della deliberazione di Consiglio n. 87/23, di acquisto della partecipazione nella predetta società, l'Ente avesse già stipulato il contratto di acquisto e se avesse eventualmente attivato l'iter di pubblicazione presso il registro delle imprese.

Con nota prot. 3175/24, pervenuta via PEC (Prot. CdC n. 793 dell'8 febbraio), il Comune ha reso noto che *“l'operazione di adesione alla società cooperativa non è stata ancora perfezionata in quanto al punto 4 del dispositivo della Delibera di Consiglio n. 87 del 21.12.2023 viene precisato che il mandato al responsabile di servizio per procedere con la predisposizione degli atti successivi è subordinato all'ottenimento del parere della Corte dei Conti”.*

DIRITTO

L'art. 5. del TUSP, nel testo vigente dal 27 agosto 2022, prevede quanto segue:

“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4)”.

La predetta disposizione normativa, delineando la nuova funzione attribuita alla Corte dei conti, prevede dunque per le Amministrazioni procedenti un onere di motivazione analitica.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, hanno individuato la *ratio* della nuova funzione nell'esigenza “*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*”.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in questione come una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”.

In ordine ai tempi, la pronuncia della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione può procedere autonomamente.

Per quanto concerne i parametri, la Corte dei conti deve verificare se il provvedimento adottato dall'Amministrazione rechi l'analitica motivazione di cui alla disposizione normativa, evidenziando le ragioni legate: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, D.lgs. 19/08/2016, n. 175); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2).

In ordine alla figura della comunità energetica rinnovabile, va rilevato che l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce quest'ultima come un *“soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”* (cfr. anche, nella medesima direzione, l'art. 22 della Direttiva RED II). Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che *“le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (omissis)”*.

La predetta Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L'obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020).

A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate anche, dapprima, dall'art. 42-bis del DL 30/12/2019, n. 162 *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente, dall'art. 31 *“Comunità energetiche rinnovabili”* del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,*

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva RED II.

Tali disposizioni sono state ribadite anche nelle definizioni contenute nell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell’energia elettrica, per cui la comunità energetica “è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica (...)”.

Le comunità energetiche sono, dunque, rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività (le quali includono generazione, distribuzione, consumo, vendita, nonché conservazione dell’energia rinnovabile) e il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all’area locale in cui la comunità opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

Si tratta di una configurazione organizzativa necessariamente aperta e volontaria, nel rispetto dei requisiti di tipo tecnico disciplinati da ARERA e dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

In sintesi, la normativa di settore configura la comunità energetica come un “soggetto giuridico”: a) autonomo rispetto ai propri partecipanti, che possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, imprese etc.; b) teso a perseguire l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Sulla scorta dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato, va esaminato l’atto trasmesso dal Comune di Sommacampagna, provvedendo all’esame del rispetto, da parte dello stesso, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l’atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell’adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici, che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 5 e 8 TUSP)

Nel caso di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*", che disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta regolarmente autorizzato da una specifica delibera del Consiglio comunale, in cui viene dichiarato che la proposta di deliberazione è stata sottoposta a consultazione pubblica.

In ordine al requisito dell'analitica motivazione, di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo Testo Unico, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo e i relativi allegati in esame espongono le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso all'acquisto di quote con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

L'atto deliberativo di cui si discute rientra nel perimetro applicativo oggettivo dell'art. 5, comma 3, del TUSP, in quanto l'operazione ivi approvata attiene all'adesione ad una società cooperativa a responsabilità limitata, figura rientrante tra i tipi societari consentiti alle Pubbliche amministrazioni ex art. 3 TUSP.

Nel quadro precedentemente delineato e ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, la prima valutazione gravante sull'Ente attiene alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione); successivamente, l'Ente deve verificare l'indispensabilità dello strumento societario per il conseguimento di quei fini.

L'art. 4 TUSP prevede in tal senso un duplice vincolo finalistico, ossia quello generale di scopo (di cui al comma 1 del medesimo articolo), consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del citato articolo 4.

Con riferimento a quest'ultimo vincolo, la relazione allegata, nell'illustrare l'operazione di cui si discute, richiama l'attività di cui al comma 2 (produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi), nonché quelle di cui al comma 7 della suddetta disposizione (in particolare, la produzione di energia da fonti rinnovabili), riconducendo l'attività svolta dalla società in questione a quelle normativamente consentite.

L'Amministrazione comunale, nel motivare la coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali, ricollega dunque le specifiche valutazioni all'art. 4 TUSP; a tale proposito, nella risposta alla richiesta istruttoria, si elencano innanzitutto gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto della CER e, quindi, con l'adesione alla SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A RL, di seguito riportate:

“- *AMBIENTALE: il progetto genera un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (verranno realizzati nuovi impianti fotovoltaici a Sommacampagna per circa 500kW complessivi) e riduzione dell'energia trasportata in rete (l'energia condivisa dalla CER rimane consumata all'interno della rete locale sottesa alla medesima cabina primaria) con conseguente riduzione delle perdite. Questo comporterà un evidente risparmio in termini di quantitativi di CO2 emessi in atmosfera;*

- *SOCIALE: la comunità energetica incentiverà l'associazionismo dei cittadini, lo spirito di condivisione ed aggregazione ed inoltre, con i benefici economici di cui al punto seguente, sarà possibile realizzare, con i potenziali introiti generati dalla condivisione energetica e conseguente incentivo erogato dal GSE, opere pubbliche per lo sviluppo della stessa comunità dei cittadini di Sommacampagna che in questo modo si sentiranno partecipi della crescita socio-economica-ambientale della città pubblica.*

- *ECONOMICO: la Comunità Energetica genera un incentivo economico, che viene erogato dal GSE, il quale permette sia alla Pubblica Amministrazione di abbassare i propri costi energetici, così come ai cittadini di abbassare gli importi in bolletta, sia alle aziende locali, oltre alla riduzione dei rispettivi costi energetici, di ottenere un maggior incentivo alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, attualmente non più incentivati da Conto Energia o altri fondi di co-finanziamento”.*

Si precisa, ancora, che <<Gli obiettivi di cui sopra confermano la “storica” attenzione e sensibilità del Comune di Sommacampagna verso la tematica socio-economica ed ambientale per un territorio caratterizzato da alti valori ambientali (zona collinare di Custoza, Valle del Tione ..), ma anche dalla presenza di importanti infrastrutture ed insediamenti aziendali che contraddistinguono una imprenditorialità locale molto attiva, provvedendo allo stesso tempo a tutelare le fasce sociali più deboli ed energicamente più povere>>.

Va poi richiamato l'art. 3 dello Statuto societario, secondo cui lo scopo sociale della società *de qua* è, tra l'altro, il seguente:

“- *fornire ai soci utenti cooperatori beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;*

- *migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci”.*

La Cooperativa, inoltre, “*Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015”.*

Il successivo art. 4 ne illustra poi l'oggetto sociale: “*La Cooperativa ... si propone l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri soci. Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali:*

- *provvedere alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici; produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (preferibilmente rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (preferibilmente rinnovabile); mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali; scambiare, all'interno della comunità, l'energia (preferibilmente rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (preferibilmente rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità ...*
- *informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica; rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili; fornire altri servizi energetici ai soci; sviluppare progetti di comunità energetiche da fontieseguire lavori inerenti all'oggetto sociale. In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:*
- *progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti; provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti; eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione; eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione; assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico; curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio; promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico; svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti*

rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali, per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci; svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti; sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo; generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, ...sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile...”.

La produzione di energia da fonti rinnovabili – definita in giurisprudenza come attività d'interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242) - la condivisione, l'accumulo e la vendita della stessa - purché avvenga nel rispetto dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 – e alcune attività connesse, previste nello Statuto, sono tendenzialmente in linea con le attività delle comunità energetiche ex art. 31 del D.lgs. n. 199/2021; le stesse possono, peraltro, svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri “*che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).

In ordine all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali, che deve essere individuata sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale, la documentazione fornita contiene, come si specificherà meglio successivamente, una motivazione dell'opzione percorsa tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio e sul tipo di società prescelto (cooperativa).

Va in proposito osservato che, come si evince dalla normativa richiamata in precedenza, per la comunità energetica rinnovabile sussiste un principio di libertà della “forma”, coniato dalla legislazione europea, nonché da quella nazionale (potendo potenzialmente assumere qualsiasi “veste giuridica”, purché “autonomo” - cfr. art. 31, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 199/2011); nella selezione del “tipo”, tra quelli consentiti dall’art. 3, comma 1, del TUSP, quello della società cooperativa a responsabilità limitata, risulta scelto nel caso di specie, in quanto l’opzione *<<appare la più conforme ad assicurare la qualità di “soggetto giuridico” autonomo rispetto ai propri partecipanti e in particolare, idoneo a garantire il c.d. principio delle “porte aperte”;* infatti dall’analisi della proposta di statuto (“Articolo 6 – Domanda di ammissione”) si evince che risulta garantita la partecipazione libera e volontaria di tutti coloro che intendano diventare membri della Comunità non rinvenendo ostacoli o preclusioni specifiche nel successivo “Articolo 7 – Procedura di ammissione”>>.

Nella normativa di settore (per l’autonomia del soggetto giuridico ed il principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità), il predetto tipo è infatti concepito come un’entità giuridica caratterizzata da un alto livello di fluidità in ingresso e uscita dei soci, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi.

In ragione delle precedenti considerazioni, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell’iniziativa, la stessa documentazione risulta idonea a confermare che entrambi i requisiti in esame appaiono soddisfatti.

1.3 L’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

Per quanto concerne il parametro della “sostenibilità finanziaria”, le Sezioni riunite, con la deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno precisato che il predetto concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*.

In ordine alla prima accezione (di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario, attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. In proposito, nella citata pronuncia è stata evidenziata la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità, con note esplicative e indicatori di bilancio), che rispetti i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, nonché dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l’Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell’operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell’Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione

della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Per tale ultimo aspetto, il requisito normativo può dirsi soddisfatto, in quanto il Comune di Sommacampagna ha conseguito al 31 dicembre 2022 valori positivi del risultato di cassa (6.462.354,74), di amministrazione (4.390.840,01) e dell'avanzo libero, attestato in € 2.744.630,97.

Nella relazione inviata dal Comune, inoltre, si specifica che <<non si rilevano oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione. L'Amministrazione comunale è socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa Benefit e quindi non sussiste un rischio d'impresa, ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione.

Per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum. Risulta inoltre che la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare e si richiama l'Articolo 23 – Elementi costitutivi” dello statuto della società, in base al quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte>>.

In ordine al profilo oggettivo, va poi esaminato il piano previsionale allegato dall'Amministrazione, con particolare riguardo alla completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e all'adeguatezza di approfondimento, valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Il predetto piano previsionale della società per il periodo 2023 – 2026 consente di cogliere gli elementi necessari per la valutazione richiesta; la relazione allegata dall'Amministrazione, riassumendone il contenuto, afferma che lo stesso piano *“riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite la previsione di una potenziale installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio.*

Lo stato patrimoniale prevede un capitale investito netto progressivamente crescente (da € 512.164 nel 2023 a € 1.784.811 nel 2026), finanziato tra l'altro, da un ammontare prevalente di patrimonio netto (che, partendo da € 382.999 nel 2023, arriva ad € 1.432.159 nel 2026).

Il conto economico prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 ad un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo pari a € 502.795).

Il piano finanziario evidenzia un flusso di cassa operativo positivo solo nel 2026 (€ 626.774), mentre gli altri anni risentono dei fabbisogni di cassa relativi ai progressivi investimenti (il piano investimenti prevede € 545.000 nel 2023, € 780.000 nel 2024 ed € 1.040.000 nel 2025 e il funzionamento a regime degli indicati investimenti a partire dal 2026), nonché la previsione di un flusso di cassa netto sempre positivo e progressivamente crescente (fino ad arrivare ad € 409.313 nel 2026). In base alle valutazioni contenute nel piano, si rileva che le coperture si dimostrano sufficienti a sostenere il fabbisogno degli investimenti e, a partire dal 2026, si rileva un flusso di cassa della gestione reddituale a regime in grado di garantire una copertura ampia dei flussi in uscita del fabbisogno, a restituzione dei finanziamenti e delle altre erogazioni ricevute”.

Va peraltro rilevato che la citata sostenibilità oggettiva (unitamente agli altri presupposti) era stata positivamente valutata con riferimento alla medesima società per altro Comune nella già richiamata Deliberazione 52/2023/PASP della Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia.

La documentazione inviata dal Comune di Sommacampagna, valutato il livello di complessità e di dimensioni finanziarie dell’iniziativa, appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell’investimento, consentendo di ricostruire il percorso effettuato, specie in ragione della non elevata somma che il Comune investe ai fini dell’operazione.

Affinché l’acquisto mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il Comune dovrà comunque monitorare l’evolversi della situazione economica della società.

1.4 L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

L’art. 5, commi 1 e 3, TUSP prevede un onere di motivazione in ordine alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In relazione a tali profili valutativi, la relazione allegata alla delibera contiene, come già osservato, una motivazione, seppur non analitica, dell’opzione percorsa tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio.

In particolare, si è affermato quanto segue: *“la gestione in forma diretta della comunità, pertanto, non potrebbe essere efficacemente esercitata dagli uffici del Comune, in quanto comporterebbe un evidente carico di lavoro amministrativo e tecnico assolutamente incompatibile con l’attuale dotazione di personale. Inoltre, le attività correlate al ruolo di partner tecnico e soggetto aggregatore prevedono una specifica formazione professionale ed una dotazione software attualmente non rientrante nelle disponibilità delle risorse comunali”.*

Si è ancora rilevato che <<in data 24 febbraio 2023 è stato pertanto pubblicato l'avviso n. prot. 4779/23 di "Manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti che siano partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili – Comunità Energetica Comunale". Al 17 marzo 2023, data di scadenza del periodo di validità dell'avviso per la presentazione di eventuali candidature, sono pervenute al protocollo comunale n. 3 (tre) manifestazioni di interesse:

- Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica PartEnergy (n.prot. 5240/2023)
- Green Wolf S.r.l. (n.prot. 6703/2023)
- ForGreen S.p.a. Società Benefit (n.prot. 7765/2023)

In data 18 maggio 2023 è stata trasmessa a tutte le ditte di cui sopra una richiesta di integrazioni (nota n. prot. 11118/2023) con la quale, partendo dall'esame condotto sulla Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. Toscana n. 77/2023/PASP, sono stati chiesti specifici chiarimenti e motivazioni tecnico – normative in merito alle criticità evidenziate dalla suddetta Corte, la quale, aveva sì ritenuto meritevoli le finalità per le quali veniva a costituirsi la comunità energetica, però aveva altresì ritenuto necessario che fossero analizzate e documentate le motivazioni per il ricorso ad un modulo organizzativo di tipo societario. In risposta alla suddetta richiesta di informazioni integrative hanno risposto solo la Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Partenergy e la Green Wolf S.r.l.

Con Deliberazione n. 52 del 18 maggio 2023 la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia ha dato parere positivo alla Delibera di Consiglio del Comune di Fontanafredda n. 12/2023 avente ad oggetto "Attivazione Comunità energetica rinnovabile a Fontanafredda. Individuazione soggetto aggregatore", attraverso la quale il Comune procedeva all'acquisizione della partecipazione nella società cooperativa "Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l.", in quanto "... all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, ... si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'ente. ...". Si rileva in particolare che la Corte dei Conti ha verificato nello specifico che il provvedimento adottato dall'Amministrazione, nel rispetto delle modalità procedurali e con i contenuti prescritti dal D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" (TUSP), contiene un'analitica motivazione in particolare riferita alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP, alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, ed-alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda invece le integrazioni documentali fornite da Green Wolf, queste non chiariscono tutte le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti - Sez. Reg. Toscana nella

Deliberazione n. 77/2023/PASP e riportate nella sopraccitata richiesta di chiarimenti n.prot. 11118 del 18.05.2023: le stesse inoltre rimandano ad un successivo parere maggiormente dettagliato (non ancora pervenuto), in questo modo non rispettando i termini temporali indicati nella medesima nota comunale, mentre è interesse di questa amministrazione procedere con l'effettiva attivazione della comunità energetica.

Considerato infine che Part-Energy possiede i requisiti richiesti dal GSE e indicati nell'avviso pubblico, che è un Aggregatore Territoriale Energetico che attiva e sviluppa Comunità Energetiche Rinnovabili Locali, che vanta già una esperienza consolidata con oltre 35 pratiche di attivazioni, si ritiene pertanto opportuno procedere con la proposta della Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica Partenergy, condividendone Statuto Sociale e Regolamenti>>.

Per la valutazione di congruità economica, oltre a quanto già rilevato in precedenza, nella documentazione acquisita a seguito dell'istruttoria, il Comune <<conferma che la costituzione della Comunità Energetica comporta il solo costo dell'acquisto "una tantum" di una quota del valore di 25 euro. Successivamente non sono previsti costi per la gestione della CER in quanto il partner tecnico-giuridico, come esplicitato nella relazione e nella proposta progettuale, incamera una percentuale variabile tra il 2/3% del contributo erogato dal GSE in ragione dell'energia elettrica condivisa in comunità per coprire i propri costi ed i costi gestionali stessi. Al fine invece della copertura finanziaria della spesa dei suddetti 25 euro, verrà operata una successiva e specifica variazione di bilancio>>.

Alla luce degli scenari ipotizzati nella propria presentazione dalla società Part-energy, inclusa nella documentazione inviata dall'Ente, il vantaggio aggregato per il Comune potrebbe attestarsi in 118.000 euro/anno.

Anche a tale riguardo vi sono profili di non perfetta aderenza al dato normativo, poiché manca una descrizione analitica di costi e ricavi per il Comune; tuttavia, come già rilevato, in una valutazione proporzionale al livello di complessità ed alle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, per le motivazioni di cui al punto precedente, si può ritenere comunque soddisfatto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

In ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, in ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, la motivazione deve dar conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*.

In ordine al secondo profilo, è lo stesso art. 5, comma 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali,

come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Nella relazione inviata l'Ente dichiara quanto segue:

“L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisto della quota della società Part-Energy, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la scelta adottata è:

- efficiente: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione (investimento finanziario minimo) perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile. Da statuto, inoltre, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte;*
- efficace: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato ed i benefici ambientali, sociali ed economici in premessa elencati;*
- economica: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato ossia quello dell'attivazione della comunità energetica mediante l'affidamento del ruolo di soggetto aggregatore territoriale alla società esterna.*

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Sommacampagna ha la possibilità di affidare i servizi di questa nuova figura prevista nelle norme di settore, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”.

Anche per tale aspetto si può ritenere complessivamente soddisfatto l'obbligo motivazionale.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

L'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*, Corte Cost., sentenza n. 142/2018).

Al riguardo il Comune, nella relazione illustrativa allegata alla delibera, ha dichiarato che *“il corrispettivo del servizio, che è ritenuto congruo, non si configura come un aiuto di Stato, né quale forma di compensazione”*, richiamando le disposizioni contenute nello Statuto di Part-Energy (articoli 8, 9); ai sensi dell'art. 4 del medesimo Statuto, inoltre, *“la*

Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica".

Nel caso di specie, a fronte del *favor* nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale, nonché di quanto illustrato in precedenza, può ritenersi soddisfatto, anche per tale aspetto, l'obbligo motivazionale richiesto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, D. lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A RL da parte del Comune di Sommacampagna;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Sommacampagna, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

al Comune di Sommacampagna di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2024

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini